

Pubblicato il 03/07/2017

N. 00356/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00790/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 790 del 2017, proposto da:
Giacomo Ambrosino, Carla Bevilacqua, Maddalena Campana, Elena Ferrara,
Carmela Festa, Annalisa Gallo, Lucio Granata, Annarita Mazza, Italo Meoli,
Cinzia Napolitano, Gaetano Napolitano, Enrico Petrozziello, rappresentati e
difesi dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, Giacomo Ambrosino,
con domicilio eletto presso lo studio *Ciro Salmieri* in Salerno, via G.B.
Amendola, 91;

contro

Ordine Avvocati Avellino, in persona del suo Presidente in carica,
rappresentato e difeso dagli avvocati *Andrea Di Lieto*, *Fabio Benigni*, *Cosimo
Alfonso Mastromarino*, con domicilio eletto presso lo studio *Andrea Di Lieto*
in Salerno, corso *Vittorio Emanuele*, 143;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 21 aprile 2017, pubblicata sul sito dell'Ordine in data 29 aprile 2017, con la quale sono stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 ed il bilancio preventivo 2017, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017 di convocazione dell'Assemblea recante il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento evoluzioni legislative e regolamentari elezioni forensi; 2) approvazione bilanci consuntivi 2014 - 2015- 2016 e preventivo 2017; 3) varie ed eventuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del c.p.a., presentata in data 26 giugno 2017;

Considerato che nel caso di specie le possibili persone che possono essere evocate in giudizio risultano essere abbastanza numerose;

Ritenuto che occorra, pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dai ricorrenti, disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti all'ordine degli Avvocati di Avellino e che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti interessati ad opporsi all'impugnazione dei provvedimenti impugnati, sia opportuno autorizzare i ricorrenti ad effettuare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, dal quale si evinca l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso,

nonché l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto opportuno prescrivere che l'Ordine degli Avvocati di Avellino resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- dovrà rilasciare alle parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, degli atti e delle comunicazioni rilevanti ai fini della integrazione del contraddittorio; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull' home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è pubblicato l'avviso sopra descritto;

Considerato, altresì, che occorre disporre a carico delle parti istanti l'onere che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento con deposito presso la segreteria della Sezione I di questo Tribunale della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione resistente, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 300,00 (trecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 3 luglio 2017.

**Il Presidente
Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO